

UNIONE DEI COMUNI “Città della Riviera del Brenta”
Provincia di Venezia

Verbale di deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 15 del 25.05.2010

Visto il Segretario

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'apertura di Sale Giochi e l'installazione di apparecchi da gioco, relativamente ai Comuni di Dolo, Fiesso d'Artico e Fossò.

Sul punto relaziona l'Assessore Mario Vescovi che spiega le ragioni che hanno determinato la necessità di adottare detto regolamento, nell'intenzione di contenere il fenomeno della dipendenza dal gioco.

Il Responsabile del servizio AA.PP. Rag. Paolo Vecchiato, presente in aula, spiega nel dettaglio le prescrizioni ed i limiti posti dal regolamento per evitare che i pubblici esercizi piuttosto che essere preposti alla somministrazione di bevande, propaghino invece quasi esclusivamente il gioco.

Il Cons. Riodato Gabriele elogia detta azione.

Terminato il dibattito il Presidente mette in approvazione il punto posto all'o.d.g.

L'ASSEMBLEA DELL'UNIONE

Tenuto conto che il provvedimento in discussione per la successiva approvazione è teso a disciplinare il procedimento per l'apertura di nuove sale giochi e per l'installazione di apparecchi da intrattenimento in esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande (Bar, Ristoranti, Pizzerie, ecc.), in altri esercizi commerciali o circoli privati, nonché le modalità per la gestione dei congegni finalizzati al gioco lecito. Ormai il fenomeno del gioco attraverso apparecchi da divertimento ed intrattenimento meccanici ed elettromeccanici (ad esempio: biliardo, calcio-balilla, flipper, dadi, ecc.), automatici, semiautomatici ed elettronici (ad esempio le cosiddette “newslot” o i vari tipi di videogiochi), nonché il gioco delle carte, è divenuto molto complesso, a causa della quantità e qualità nell'offerta del gioco. Ed è tale da suscitare le preoccupazioni delle singole Amministrazioni Comunali di Dolo, Fiesso d'Artico e Fossò per la sua possibile degenerazione, sia attraverso la nascita di fenomeni di dipendenza sempre più frequentemente segnalati, sia per il dilagare del gioco d'azzardo, da sempre collegato ad episodi di microcriminalità diffusa che producono allarme sociale. La materia nel complesso è caratterizzata da una proliferazione di varie fonti normative che a volte si presta a generare confusione e al contempo appare lacunosa all'interprete.

Anzitutto, la disciplina principale degli apparecchi da intrattenimento collocati in luoghi accessibili al pubblico è contenuta nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/6/1931, n° 733 e dal relativo Regolamento di Esecuzione di cui al R.D. 6/5/1940, n° 635, naturalmente adeguati, nel corso degli anni, alle innovazioni tecnologiche che hanno interessato questa realtà; attualmente l'art. 86 del T.U.L.P.S./31 prevede l'obbligo di una licenza di pubblica sicurezza, rilasciata dal Comune competente per territorio, per la seguente attività:

- apertura di sala giochi;

Diversamente sono soggetti a presentazione di una dichiarazione di inizio attività, di cui all'art. 19 della Legge 241/90, le seguenti attività:

- installazione di apparecchi da intrattenimento definiti dall'art. 110 del T.U.L.P.S. (cioè congegni con vincita in denaro, con distribuzione di premi di modico valore o i classici videogiochi), in esercizi commerciali;
- installazione di apparecchi da intrattenimento definiti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., in circoli privati;
- produzione, importazione, distribuzione e gestione degli apparecchi da intrattenimento previsti dall'art. 110 del T.U.L.P.S./31;

Non sono soggetti invece ad ulteriore autorizzazione amministrativa o altro atto di assenso comunque denominato l'installazione di apparecchi da intrattenimento definiti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., in esercizi di somministrazione alimenti e bevande già in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S./31 (l'autorizzazione rilasciata per tali attività, quali Bar, Ristoranti, Pizzerie, ecc. nel Veneto e di cui alla Legge Regionale 29/2007, ha altresì finalità di pubblica sicurezza) o dell'art. 88 del T.U.L.P.S./31 (ad esempio le agenzie di scommesse).

Verbale di deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 15 del 25.05.2010

Visto il Segretario

Il regime autorizzatorio per le sole "Sale Gioco" si fonda pertanto su criteri che sono giustificati da motivi imperativi di interesse generale oltre che essere commisurati a tali interessi; criteri chiari ed oggettivi, trasparenti, accessibili e resi pubblici preventivamente, in modo da garantire al richiedente che la domanda sarà trattata con obiettività ed imparzialità.

L'art. 110 del T.U.L.P.S./31, definisce le caratteristiche degli apparecchi sopra citati e stabilisce la disciplina sanzionatoria per la produzione, importazione, distribuzione, installazione di congegni non conformi alla disciplina.

Per conferire attuazione alle disposizioni del T.U.L.P.S./31, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ha emanato una serie di decreti per individuare:

1. le regole tecniche di produzione e le metodologie di verifica tecnica degli apparecchi da intrattenimento;
2. le regole per la gestione telematica dei congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S./31;
3. il numero massimo di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S./31 che possono essere installati presso esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati.

La questione del "contingentamento" degli apparecchi con vincita in denaro (art. 110 comma 6) rappresenta uno dei primi problemi che ha indotto all'adozione di questo strumento regolamentare. Infatti, le disposizioni emanate dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato prevedono solo il limite massimo di congegni installabili presso pubblici esercizi (comprese le sale giochi), circoli privati con somministrazione e punti di raccolta di altri giochi autorizzati (ad es. sale scommesse). Pertanto, perlomeno all'interno degli esercizi commerciali e dei circoli privati senza somministrazione, il T.U.L.P.S./31 prevede la possibilità di collocare apparecchi con vincita in denaro, teoricamente senza alcuna limitazione. Una interpretazione liberalizzatrice appare però impensabile, sia per la sussistenza dei motivi di ordine pubblico che presiedono al contingentamento, sia perché si instaurerebbe un'irragionevole disparità di trattamento tra gli esercizi di vicinato ed i locali pubblici dove il limite è espressamente previsto, anche nel caso delle sale giochi. Si è pertanto ritenuto corretto estendere anche ai negozi ed ai circoli senza somministrazione, in via analogica, il contingente stabilito per gli esercizi pubblici in senso stretto (cioè bar e ristoranti), optando per il limite più restrittivo (quello stabilito per i ristoranti), ritenendo che queste attività (in particolare i negozi) siano inconciliabili con uno stazionamento prolungato degli utenti all'interno dei locali. Questa soluzione è apparsa opportuna per evitare l'insorgere di abusi, con la nascita di sale giochi atipiche, all'interno di esercizi commerciali. Naturalmente, la norma regolamentare che prevede il contingentamento verrà automaticamente a cadere una volta che l'Amministrazione Finanziaria disciplini la materia. Altri obiettivi fondamentali che l'Ente si propone attraverso il proposto Regolamento sono:

- a) la tutela delle fasce più a rischio di dipendenza dal gioco, in particolare dei minori;
- b) la salvaguardia del principio di sostenibilità a fronte di un numero sempre maggiore di richieste di apertura di sale giochi sul territorio comunale.

Relativamente al primo punto, si sono voluti sottolineare, ribadendoli nel Regolamento, alcuni punti fermi della disciplina definita dal T.U.L.P.S./31 e dall'A.A.M.S., per evitare che i minori possano cadere in pericolose forme di assuefazione, ossia:

il divieto di utilizzazione degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S./31 da parte dei minorenni; la loro separazione rispetto ad altri congegni da trattenimento od attività di diversa natura praticate nel locale, imponendo all'esercente di attuare accorgimenti idonei per esercitare la sorveglianza (ad es. accertamento dell'età mediante esibizione di un documento di riconoscimento).

Si è inoltre ritenuto di introdurre:

il divieto di utilizzazione nell'insegna od in messaggi pubblicitari del termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con Legge dello Stato, o di altre definizioni che possano richiamare il concetto

Verbale di deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 15 del 25.05.2010

Visto il Segretario

di gioco d'azzardo; l'invito ai gestori all'esposizione, all'ingresso ed all'interno dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, di materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile.

A proposito del secondo punto, si sono individuate le caratteristiche che devono presentare i locali dotati di apparecchi da intrattenimento, con particolare riguardo all'eliminazione delle barriere architettoniche, all'osservanza delle disposizioni in materia di igiene e di sicurezza, alla valutazione previsionale delle emissioni rumorose. L'articolazione del procedimento per il rilascio delle licenze all'esercizio del gioco sarà comunque ispirato a principi di semplificazione e trasparenza, prevedendo la richiesta di documentazione alcittadino soltanto se non acquisibile direttamente dall'Ufficio. Inoltre sarà tenuto conto delle nuove disposizioni che introducono nell'ordinamento l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e di cui al D. Lgs. 26 marzo 2010, n° 59.”

Ritenuto pertanto opportuno approvare un Regolamento, per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento, omogeneo e valido per i Comuni di Dolo, Fiesso d'Artico e Fossò;

Richiamato il T.U.L.P.S./31, approvato con R.D. 18/6/1931 n° 773 ed il relativo Regolamento di Esecuzione, di cui al R.D. 6/5/1940 n° 635, nonché la normativa complementare in materia di gioco lecito, in particolare i decreti dell'Amministrazione Finanziaria in tema di contingentamento: Decreto Dirigenziale 27.10.2003 e 18.1.2007;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18/8/2000, n° 267;

Dato atto che la proposta del provvedimento in approvazione è stata trasmessa per eventuali osservazioni o proposte alle seguenti Associazioni di Categoria: Confcommercio e Confesercenti, giusta mail certificata del 17 maggio 2010, e che le stesse non hanno avuto nulla da eccepire, per cui è stata assicurata la partecipazione al procedimento, ai sensi della Legge 241/90;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n° 267;

Udito il dibattito svoltosi,

Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Presenti e votanti n. 12 Consiglieri - Voti favorevoli n. 12

DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento per l'apertura di Sale Giochi e l'installazione di apparecchi da gioco, relativamente ai Comuni di Dolo, Fiesso d'Artico e Fossò”, come da allegato sub. lett. a) alla presente;
2. di dare massima diffusione al provvedimento, una volta esecutivo, mediante l'inserimento nel sito internet istituzionale, e l'inoltro alle Associazioni di Categoria, per l'informazione ai propri associati.